

N. 915 di repertorio      N. 117 di raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi ventotto gennaio duemilacinque

28 gennaio 2005

In Pizzighettone, in una sala del Comune di Pizzighettone in via Municipio n. 10.

Davanti a me dott. Valentina Vernazza, Notaio in Pizzighettone, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, sono presenti i signori:

Bertè Luciano nato a Pizzighettone il 30 settembre 1940, funzionario comunale, domiciliato per la carica di cui infra in Pizzighettone, via Municipio n. 10, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e legale rappresentante del

- **COMUNE DI PIZZIGHETTONE**, con sede in Pizzighettone, via Municipio n. 10, codice fiscale 80003610195, in forza dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, giusto decreto n. 3 del Sindaco in data 24 gennaio 2005 che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "A", ed a quanto infra autorizzato in forza di delibera n. 44 del Consiglio Comunale in data 27 dicembre 2004, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B",

ente pubblico territoriale di nazionalità italiana;

- **ALBERICHI FAUSTO ERMANN**O nato a Pizzighettone (CR) il 9 febbraio 1955, residente a Pizzighettone (CR) in via Magnani n. 12, impiegato, codice fiscale: LBR FTR 55B09 G721J;

- **BARBIERI MARIO VITTORIO** nato a Pizzighettone (CR) il 26 giugno 1940, residente a Pizzighettone (CR) in via Indipendenza n. 1, architetto, codice fiscale: BRB MVT 40H26 G721W;

- **CASAGRANDE PRIMO** nato a Pizzighettone (CR) il 16 febbraio 1946, residente a Pizzighettone (CR) in via Carso n. 22, pensionato, codice fiscale: CSG PRM 46B16 G721Z;

- **COLOMBI GIORGIO MARIO** nato a Pizzighettone (CR) il 4 dicembre 1954, residente a Pizzighettone (CR) in via Catone n. 73, agente di assicurazioni, codice fiscale: CLM GGM 54T04 G721C;

- **MICHELINI LUIGI** nato a Pizzighettone (CR) il 5 agosto 1965, residente a Pizzighettone (CR) in via Piemonte n. 46, imprenditore, codice fiscale: MCH LGU 65M05 G721D;

- **MILANI MICHELE** nato a Piacenza (PC) il 8 marzo 1972, residente a Agazzano (PC) in strada Boffalora n. 6, pubblicitario, codice fiscale: MLN MHL 72C08 G535L;

- **VICIGUERRA AMEDEO** nato a Pizzighettone (CR) il 14 giugno 1944, residente a Pizzighettone (CR) in via Monte Grappa n. 126, pensionato, codice fiscale: VCG MDA 44H14 G721H,

tutti cittadini italiani.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo i quali, previa espressa e concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

a) E' costituita tra le parti una società a responsabilità limitata con la denominazione:

**"PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA s.r.l."**

b) La società ha sede in Pizzighettone (CR).

Ai soli fini della comunicazione dell'indirizzo completo al Registro delle Imprese le parti dichiarano che il medesimo è sito in Pizzighettone (CR), via del Municipio n. 10 e potrà essere variato con le modalità di cui infra.

c) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

d) La società ha per oggetto:

"- l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, la fornitura di servizi inerenti alle suddette attività, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, di indagini socio-economiche, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche, ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate, anche attraverso la gestione di siti Internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;

- la gestione di quartieri fieristici in proprietà e di terzi, relative locazioni e sub-locazioni, concessioni in uso e comodato, e gestione di tutti i servizi connessi, nessuno escluso;

- l'esercizio dell'attività di ristorazione ed alberghiera, anche mediante la gestione di pubblici esercizi, nonché la gestione di parchi didattici e di divertimento, parchi acquatici, l'organizzazione di viaggi, spettacoli e manifestazioni di ogni genere.

Sono ricomprese le attività di ricerca, progettazione e consulenza, esclusivamente nei settori in cui tali attività non siano vietate da disposizioni di legge.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati concedendo garanzie, anche reali anche nei confronti di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.".

e) Il capitale della società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila), sottoscritto dall'unico socio "Comune di Pizzighettone" per Euro 10.000,00 (diecimila).

Sulla quota sottoscritta il socio, come sopra rappresentato, dichiara essere stato versato l'intero ammontare dei conferimenti così come previsto dall'articolo 2464, IV comma c.c. per complessivi Euro 10.000,00 (diecimila) presso la Banca Popolare di Cremona, filiale di Pizzighettone, via Garibaldi n. 17, in data 28 gennaio 2005, come risulta dalla relativa ricevuta di deposito che verrà prodotta all'ufficio competente in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, dichiarando, pertanto, che il capitale sociale di Euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero), al momento dell'iscrizione, risulterà interamente sottoscritto e versato.

f) L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da sette membri nelle persone dei signori ALBERICHI FAUSTO ERMANNINO, BARBIERI MARIO VITTORIO, CASAGRANDE PRIMO, COLOMBI GIORGIO MARIO, MICHELINI LUIGI, MILANI MICHELE e VICIGUERRA AMEDEO, sopra generalizzati, quali consiglieri di amministrazione, i quali tutti espressamente accettano la carica.

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato VICIGUERRA AMEDEO, che accetta.

L'Organo amministrativo è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente ed al Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Gli amministratori resteranno in carica per tre esercizi sociali e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.

g) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

h) Le parti dichiarano che l'importo approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa Euro 1.810,04 (milleottocentodieci virgola zero quattro).

L'organo amministrativo viene autorizzato al ritiro dei conferimenti versati, o di una parte di essi, una volta ottenuta l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

i) La società funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dalle "norme di funzionamento della società" di cui al seguente

#### STATUTO

"PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA s.r.l."

#### TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA s.r.l."

#### ARTICOLO 2

La società ha sede in Pizzighettone.

L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze in Italia ed all'estero.

#### ARTICOLO 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nei modi di legge.

#### TITOLO II

OGGETTO

#### ARTICOLO 4

La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, la fornitura di servizi inerenti alle suddette attività, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, di indagini socio-economiche, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche, ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate, anche attraverso la gestione di siti Internet e l'utilizzo di supporti informatici e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie;

- la gestione di quartieri fieristici in proprietà e di terzi, relative locazioni e sub-locazioni, concessioni in uso e comodato, e gestione di tutti i servizi connessi, nessuno escluso;

- l'esercizio dell'attività di ristorazione ed alberghiera, anche mediante la gestione di pubblici esercizi, nonché la gestione di parchi didattici e di divertimento, parchi acquatici, l'organizzazione di viaggi, spettacoli e manifestazioni di ogni genere.

Sono ricomprese le attività di ricerca, progettazione e consulenza, esclusivamente nei settori in cui tali attività non siano vietate da disposizioni di legge.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati concedendo garanzie, anche reali anche nei confronti di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

### TITOLO III

#### CAPITALE SOCIALE - QUOTE

#### E LORO TRASFERIMENTO

#### DOMICILIO DEI SOCI

#### RECESSO

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. La misura della partecipazione dei soci potrà anche essere non proporzionale ai conferimenti. Potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea. I conferimenti potranno essere effettuati anche mediante apporto di beni in natura o crediti. Saranno sempre infruttiferi di interessi i versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea ed effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Pizzighettone non può essere inferiore al 51% del capitale medesimo.

#### ARTICOLO 6

I trasferimenti di quote sia per atto tra vivi sia mortis causa sono liberi.

#### ARTICOLO 7

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

#### ARTICOLO 8

Ai soci compete il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. ed in nessun altro caso.

Il diritto di recesso è regolato ai sensi del predetto articolo di legge ed il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso stesso, o, se non esercitabile in base a delibera soggetta ad iscrizione od esercitabile per altro fatto, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il socio recedente dimostri di averne avuto in qualsiasi modo conoscenza.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

#### ARTICOLO 9

L'assemblea dei soci è regolata dagli articoli 2479 bis e 2480 C.C..

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria che approva il bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

#### ARTICOLO 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da un verbale redatto a sensi di legge e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. La funzione di segretario nei casi previsti dalla legge sarà assolta da un notaio.

#### ARTICOLO 11

Le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze richieste dall'art. 2479 bis C.C..

#### ARTICOLO 12

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso vale quanto previsto dall'art. 2479 C.C., 3° comma. Si applica altresì quanto previsto dai successivi commi della medesima disposizione di Legge.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso scritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un identico documento. Il procedimento deve essere iniziato e curato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e concludersi entro il termine indicato nel testo della

decisione, deciso liberamente dall'organo amministrativo a suo insindacabile giudizio.

TITOLO V  
AMMINISTRAZIONE  
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 13

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci.

La nomina e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione verranno effettuate la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ri costituito.

ARTICOLO 14

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art.2386 C.C..

ARTICOLO 15

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata al Consiglio di Amministrazione stesso.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci quando risulti necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dalla maggioranza dei sindaci. La convocazione avrà luogo mediante avviso da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione agli amministratori ed ai sindaci, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza la convocazione può avvenire, stesso mezzo, almeno un giorno prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce preferibilmente presso la sede sociale, ma anche altrove, purché in Italia.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci, se nominati.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un identico documento, ovvero di più documenti identici da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve essere iniziato e portato a termine dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, comunque non inferiore ad un giorno.

Le deliberazioni sono validamente prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni saranno messe a verbale; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 17

L'Organo amministrativo è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente ed al Vice Presidente.

#### ARTICOLO 18

L'Organo amministrativo può nominare un direttore, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone il compenso.

Spetta all'assemblea ordinaria determinare altresì il compenso eventualmente spettante al Presidente ed agli amministratori, in misura fissa o variabile, nonché il loro diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del proprio ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione degli amministratori ai quali siano affidati incarichi particolari.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione e qualunque membro del Consiglio, compreso il Presidente, sono revocabili nel corso dell'esercizio dall'Assemblea dei Soci esclusivamente per giusta causa.

### TITOLO VI

#### ORGANO DI CONTROLLO

#### ARTICOLO 20

Il collegio sindacale sarà nominato nei casi in cui la legge o l'assemblea ordinaria dei soci lo preveda.

Al collegio sindacale spetta, se la legge lo consente, anche il controllo contabile.

Il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I compensi del collegio sindacale e dell'organo a cui è demandato il controllo contabile sono determinati dall'assemblea.

### TITOLO VII

#### BILANCIO ED UTILI

#### ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### ARTICOLO 22

Dagli utili risultanti dal bilancio verrà dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il rimanente utile annuale sarà destinato in base alla determinazione dell'assemblea dei soci, che dovrà deliberare con la maggioranza prevista dall'art. 2479 bis C.C..

TITOLO VIII  
SCIoglimento  
ARTICOLO 23

L'assemblea, nel caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso e stabilendo le modalità della liquidazione. Lo scioglimento potrà essere revocato dall'Assemblea dei soci in ogni momento con la maggioranza prevista dall'art. 2480.

TITOLO IX  
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI GENERALI  
ARTICOLO 24

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali riguardanti la materia.

TITOLO X  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
ARTICOLO 25

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale pro-tempore competente in ragione della sede legale della società.

La parte che prende l'iniziativa presenta istanza per la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale, informando tutti i soci e gli amministratori e sindaci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'arbitro pronuncerà il lodo in forma irrituale ed esso avrà significato e valore di transazione tra le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla nomina dell'arbitro, eventualmente prorogabile una sola volta, salvo oggettivi motivi di impedimento, che potranno consentire un'ulteriore proroga del termine.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa a me notaio data dalle parti.